

# GENERACRESCITA

Piano individuale di risparmio (PIR)  
mediante assicurazione a vita intera a  
premio unico e premi unici aggiuntivi con  
capitale in parte rivalutabile e in parte  
collegato a OICR esterni

Mod. GVGC - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019



Pagina lasciata intenzionalmente libera



## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Annualità assicurativa</b>	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Cliente retail</b>	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerate come clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none"><li>- totale di bilancio: € 20.000.000,00;</li><li>- fatturato netto: € 40.000.000,00;</li><li>- fondi propri: € 2.000.000,00.</li></ul>
<b>Comparto di OICR</b>	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio. Il contraente è anche assicurato e sulla sua vita è pertanto stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Data di valutazione</b>	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Generali Italia sia quello elaborato su richiesta del cliente, è la data cui si riferisce l'estratto conto.
<b>Età assicurativa</b>	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
<b>GESAV</b>	Fondo costituito da un insieme di attività finanziarie gestito da Generali Italia, in cui confluiscono i premi derivanti da contratti.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>OICR</b>	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
<b>PIR</b>	Piano individuale di risparmio a lungo termine: è una forma di investimento in specifiche categorie di strumenti finanziari, riservata a persone fisiche, definita e regolata dalla Legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni. Il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa consente di beneficiare di un'agevolazione fiscale.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.



<b>Quota</b>	Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.
<b>SICAV</b>	Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
<b>Valore complessivo netto dell'OICR</b>	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
<b>Valore unitario della quota</b>	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.
<b>Valorizzazione</b>	Determinazione del valore di quote di OICR.



## PARTE I - ASSICURAZIONE

### Art. 1 Oggetto del contratto

GeneraCrescITA prevede che, a fronte dei premi versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso del medesimo, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR.

### Art. 2 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso del contraente. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

### Art. 3 Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale minimo:	€ 10.000
Premio unico iniziale minimo clienti Più Generali:	€ 5.000
Premio aggiuntivo minimo:	€ 5.000
Premio aggiuntivo minimo clienti Più Generali:	€ 2.500
Premi complessivi massimi in un anno solare:	€ 30.000
Premi massimi complessivi:	€ 150.000

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- con P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>1</sup>;
- con assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- con assegno bancario o postale<sup>2</sup> intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>3</sup>;
- con altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

### Art. 4 Premi, loro investimento e costi applicati

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico iniziale** e di eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi:

- o 15% nella gestione separata
- o 85% in quote di OICR

I costi applicati sul premio unico iniziale sono i diritti di emissione (pari a €10) e la cifra fissa pari a €150. I costi applicati sui premi unici aggiuntivi sono i diritti di quietanza (pari a € 2,5) e la cifra fissa pari a € 100.

Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) relativamente al premio unico iniziale e nelle singole quietanze con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 9)
- numero delle quote assicurate nei diversi comparti
- valore di ciascuna quota.

<sup>1</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>2</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>3</sup> Vedi nota 1.



## Art. 5 Prestazione e garanzia

La prestazione prevista dal contratto in caso di decesso del contraente consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 6) alla data del decesso sommato a un incremento del 0,2% sul valore in quote di OICR.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 4). La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 15), il capitale assicurato è riproporzionato.

## Art. 6 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**: capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 7), fino alla data di valutazione (→ [Definizioni](#))
- b. valore in **quote di OICR**: capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio linea), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (come indicato all'art. 9), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia. Tali commissioni sono pari a 1,6% su base annua.
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi

## Art. 7 Clausola di rivalutazione

GENERACRESCITA prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati nel Regolamento della gestione separata disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

### Misura annua di rivalutazione

E' pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.

**Può essere negativa**; per effetto della garanzia di restituzione almeno dei capitali investiti in gestione separata in caso di decesso e dopo cinque anni anche in caso di riscatto (al netto dei costi amministrativi pari a €10) la prestazione in gestione separata non può essere inferiore ai capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatto.

### Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Per il calcolo del valore in gestione separata (→ art.6), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

### Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.



## Valore trattenuto

È così determinato:

Valore trattenuto		1,75%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 4,10\%$ e $< 4,20\%$	+ 0,03%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,03%

## Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatti parziali (→ art. 15), sono rivalutati come sopra.
- ogni capitale assicurato, determinato da eventuali premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o riduzione, è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio e la ricorrenza annuale successiva.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata (→ art. 6), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

### Art. 8 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della linea scelta dal contraente, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi (→ art. 4) per il valore unitario della quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ art. 9) relativo al versamento del premio.

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

### Art. 9 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → [Definizioni](#)) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

**Premi:** secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva<sup>4</sup>.

**Decesso:** secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 16).

**Riscatto** (→ art. 15); **recesso** (→ art. 14); **disinvestimento relativo al servizio "Cambia linea"** (→ art. 13): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

Se gli OICR da cui disinvestire sono diversi da quelli attualmente previsti in queste condizioni di assicurazione, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente viene preventivamente informato.

**Disinvestimento relativo al riassetto automatico della linea** (→ art. 11): giorno indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione.

**Ribilanciamento automatico delle componenti investite in quote e gestione separata (servizio "Allinea"** → art. 12): giorno di valorizzazione coincidente o immediatamente precedente alla data di effetto dell'operazione.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it).

<sup>4</sup> Data di versamento ed entrata in vigore sono definiti all'art. 14.

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Generali Italia (artt. 10, 11 e 12), per i quali è prevista una commissione di gestione e amministrazione, pari all'1,6% su base annua, che viene prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero (il prelievo avviene ogni quattro mesi e comunque prima di ogni operazione di pagamento e riallocazione);
- attivati **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (art. 13).

### Art. 10 Servizio di scelta della Linea

Il contraente può scegliere fra due linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Generali Italia, che si differenziano per grado atteso di volatilità delle quotazioni.

Le linee di investimento attualmente disponibili sono:

Linea **Intalia**: profilo di rischio medio-alto; investe prevalentemente in strumenti finanziari di imprese italiane di medie e piccole dimensioni, combinando in modo flessibile una prevalente componente obbligazionaria e una azionaria.

Linea **Intalia Plus**: profilo di rischio alto; investe prevalentemente in strumenti finanziari di imprese italiane di medie e piccole dimensioni, combinando in modo flessibile una prevalente componente azionaria e una obbligazionaria.

La composizione delle linee è riportata nell'allegato 1 ed è sempre reperibile, aggiornata, sul sito di Generali Italia.

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuove linee di investimento.

### Art. 11 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

Generali Italia gestisce le risorse investite nella linea di OICR con la finalità di accrescere il valore dell'investimento almeno nel medio periodo.

In funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può:

- a) **modificare la linea** di OICR nei modi seguenti:
  - variare in percentuale i pesi dei diversi OICR che compongono la linea
  - sostituire gli OICR
  - sostituire la linea di investimento.
- b) **ribilanciare l'investimento in OICR** riportandolo alle percentuali di ripartizione dei premi previste dalla linea

### Esempio

Se la linea prevede di versare i premi 40% nell'OICR 1 e 60% nell'OICR 2 e per effetto dell'andamento dei mercati alla ricorrenza annuale successiva al versamento l'OICR 1 pesa il 70% e l'OICR 2 pesa il 30% della linea, si opera la vendita del 30% dell'OICR 1 per acquistare il 30% dell'OICR 2 al fine di ripristinare la ripartizione percentuale originaria

Generali Italia fornisce comunicazione al contraente di ogni modifica.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad armonizzare l'investimento con la nuova composizione della linea. Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento seguono le seguenti regole:

- o **disinvestimento**: avviene secondo il valore unitario delle quote dei singoli OICR alla prima data di valorizzazione utile successiva alla modifica della composizione della linea
- o **reinvestimento**:
  - se in OICR che consente il contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
  - in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dell'OICR.

I premi versati dopo il riassetto sono investiti nella linea modificata. Prima del riassetto sono prelevate le commissioni.

Durante il riassetto non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta terminato il riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.



## Art. 12 Servizio di ribilanciamento automatico delle componenti investite in quote e gestione separata (servizio "Allinea")

Al fine di evitare che la componente in OICR diminuisca rispetto alla iniziale ripartizione del premio Generali Italia svolge il servizio Allinea, con cadenza quadrimestrale, dalla decorrenza della polizza. Questo servizio prevede un monitoraggio finalizzato al mantenimento di almeno l'85% del valore del contratto investito in OICR; Generali Italia effettua trasferimenti dalla gestione separata verso la linea di OICR scelta dal contraente quando la componente in quote, alla data di valutazione, risulta inferiore all'83%.

### Modalità di esecuzione del servizio

La data effetto di ciascun trasferimento coincide con ogni ricorrenza quadrimestrale del contratto. Ad esempio, se la decorrenza del contratto è il 2 gennaio, la prima ricorrenza quadrimestrale è il 2 maggio, la seconda il 2 settembre, e la terza il 2 gennaio dell'anno successivo e così via. Se il giorno del mese di decorrenza (es. 31) non è previsto per qualcuno dei mesi seguenti, la data effetto è anticipata al primo giorno utile precedente (es. 30).

Ai fini del calcolo della percentuale effettivamente investita o disinvestita delle quote e, di conseguenza, dell'importo da trasferire:

- le quote vengono valutate al valore unitario del giorno di riferimento (art. 9);
- il valore in gestione separata viene valutato alla data effetto.

La rivalutazione utilizzata ai fini del calcolo di cui sopra viene riconosciuta all'esecuzione del trasferimento solo sull'importo trasferito.

Il valore unitario d'acquisto delle quote è quello del giorno di riferimento (art. 9).

## Art. 13 Servizio "Cambia linea": cambio tra linee di investimento

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la linea di investimento in quote.

### **Disinvestimento:**

Il **numero** delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Il disinvestimento è effettuato al **valore unitario** delle quote degli OICR nel giorno di riferimento (art. 9: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di cambio linea pari a €60 (la prima operazione di switch è gratuita).

### **Reinvestimento:**

- se effettuato in un OICR che consente il contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento degli OICR.

### **Esempio**

Se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non vi siano giorni di festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di conseguenza anche l'operazione di investimento viene posticipata.

Durante il cambio di linea non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta concluso il cambio, con la prima valorizzazione delle quote della nuova linea.

I premi versati dopo la richiesta di cambio sono investiti nella nuova linea.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

### Art. 14 Conclusione, entrata in vigore del contratto, dichiarazioni e recesso

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

#### Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contraente deve dichiarare che non è già titolare di un PIR.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Recesso

Il contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia<sup>5</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

### Art. 15 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia<sup>6</sup> o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto se è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

#### Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

<sup>5</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>6</sup> V. nota 5.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 6) alla data di richiesta, al netto dei costi amministrativi pari a € 10:

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità, al valore in gestione separata si applica inoltre una percentuale di riduzione, determinata come segue:

riscatto nel corso della 2° annualità	riscatto nel corso della 3° annualità	riscatto nel corso della 4° annualità	riscatto nel corso della 5° annualità
2%	1,5%	1,0%	0,5%

### Esempio

In seconda annualità, se il valore del contratto in gestione separata è pari a € 1000, il valore di riscatto è pari a € 980. A questo importo si applica il costo amministrativo pari a € 10 e quindi l'importo pagato da Generali Italia è pari a € 970.

Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 9) relativo al riscatto.

### Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 7).

Solo se il riscatto è effettuato dopo la quinta annualità, è garantita la restituzione di un importo non inferiore al capitale assicurato (→ art. 4), al netto dei costi amministrativi di €10.

### Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>7</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso del contraente)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia e presso le agenzie.

Documenti specifici per **pagamenti per decesso del contraente**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>8</sup>, da cui risulti:
  - se il contraente ha lasciato o meno testamento
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

<sup>7</sup> V. nota 5.

<sup>8</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.



## PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 17 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia<sup>9</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto il contraente, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>10</sup>. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso del contraente non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 18 Pegno e vincolo

Il contraente può dare in pegno il contratto e vincolarne le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

Ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge<sup>11</sup> le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 21 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>12</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail:general\_i\_mediazione@pec.generaligroup.com

### Art. 22 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

<sup>9</sup> V. nota 5.

<sup>10</sup> Art. 1920 del Codice civile.

<sup>11</sup> Art. 1923 del Codice Civile.

<sup>12</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

## ALLEGATO N. 1

### Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento InItalia e InItalia Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

#### Linea InItalia

Nome comparto	%
PIR VALORE ITALIA	85%
PIR EVOLUZIONE ITALIA	15%

#### Linea InItalia Plus

Nome comparto	%
PIR VALORE ITALIA	25%
PIR EVOLUZIONE ITALIA	75%

